

**Precisazioni e ulteriori norme tecniche in materia di utilizzazione agronomica degli
effluenti d'allevamento, del digestato e delle acque reflue
REGOLAMENTO DI GIUNTA REGIONALE 15 DICEMBRE 2017, N.3**

novembre 2018

I N D I C E

1. PREMESSA	
2. PRECISAZIONI AL REGOLAMENTO DI GIUNTA REGIONALE N. 3/2017 E ULTERIORI NORME TECNICHE	
2.1 ARTICOLATO.....	
2.2 ALLEGATO I.....	
2.3 ALLEGATO II	
2.4 ALLEGATO IV “MODULISTICA”	

1. PREMESSA

Il documento fornisce i chiarimenti e le precisazioni che si sono rese necessarie a seguito dei primi mesi di applicazione del Regolamento di Giunta Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017 (di seguito Regolamento) in ordine sia agli articoli richiamati, sia agli allegati del Regolamento medesimo.

Si forniscono, altresì, ulteriori specifiche norme tecniche relative ai criteri di utilizzazione agronomica, di cui al Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017, in applicazione dell'art. 8 della L.R. n. 4 del 2007.

2. PRECISAZIONI AL REGOLAMENTO DI GIUNTA REGIONALE N. 3/2017 E ULTERIORI NORME TECNICHE

2.1 ARTICOLATO

– Articolo 2 comma 1 lettera q) “Definizioni”

Si precisa che tra i materiali che rientrano nella definizione di “biomasse vegetali” sono compresi i materiali naturali, vegetali e non pericolosi di origine agricola e forestale utilizzati in agricoltura o per la produzione di energia nonché i residui dell'attività agroalimentare derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli effettuate da imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile o da altre imprese agroindustriali esclusi dall'applicazione della normativa di settore sui rifiuti di cui alla parte IV del D.Lgs 152/2006.

– Articolo 17 comma 4 lettera a) “Periodi di divieto della distribuzione”

Ai fini della disciplina di cui al presente articolo, si precisa che tra gli ammendanti organici rientrano anche le biomasse vegetali.

– Articolo 20 comma 1 “Registro delle fertilizzazioni e cessione dei fertilizzanti”

Si precisa che tra i materiali il cui utilizzo deve essere registrato, vi è anche il digestato, ricompreso nella definizione di “fertilizzante azotato” alla lettera j) del comma 1 dell'art. 2.

– Articolo 23 comma 2 “Comunicazione”

Si chiarisce che conformemente a quanto previsto agli artt. 4 e 25 del DM 25 febbraio 2016, il presente comma è da intendersi che sono tenute al rispetto dell'obbligo di comunicazione le imprese che producono o utilizzano in zona vulnerabile ai nitrati un quantitativo di azoto di origine zootecnica superiore a 1.000 kg all'anno, gli impianti di digestione anaerobica, le imprese soggette ad AIA e gli allevamenti con più di 500 UBA.

Si precisa inoltre che i 500 UBA si riferiscono a tutte le specie allevate e non soltanto ai bovini. L'art. 5 del DM 25 febbraio 2016 prevede allevamenti bovini con più di 500 UBA (Unità di Bestiame Adulto) rinviando alla Tabella 4 dell'Allegato 1 per i fattori di conversione delle diverse specie in Unità di bestiame Adulto (UBA). Tale meccanismo di conversione è riportato anche nella Tabella 3 dell'Allegato 1 del Regolamento, al fine proprio di consentire la conversione in tutte le disposizioni del Regolamento.

Si chiarisce altresì che non è tenuto a presentare la comunicazione, né ad avere gli stoccaggi ai sensi del presente regolamento, chi produce effluenti di allevamento per la cessione totale ad un'industria di fertilizzanti, sia come rifiuto sia come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs 152/2006.

- *Articolo 24 comma 1 e 5 “Cessione a terzi degli effluenti di allevamento e di digestato e disponibilità dei terreni per l'espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica”*

Rispetto al comma 1 si precisa che in caso di cessione a terzi di effluenti di allevamento o digestato, il legale rappresentante dell'impresa agricola che cede, deve trasmettere all'autorità competente copia del contratto stipulato, allegandola nel sistema di gestione effluenti inserito nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) alla comunicazione, oltre alle informazioni relative all'azienda e alla produzione. Inoltre, sia il produttore che il detentore sono comunque tenuti a conservare in azienda il contratto di cessione, sia che presentino la comunicazione, sia che non la presentino, al fine di consentire l'attività di controllo sia cartolare che in azienda.

Rispetto al comma 5 si precisa che nel caso di detentori esonerati dal presentare la comunicazione ai sensi del comma 8 dell'articolo 23, il legale rappresentante dell'impresa agricola che cede gli effluenti, anche se non è tenuto a presentare la comunicazione, deve presentare all'autorità competente, copia del contratto di cessione.

- *Articolo 26 comma 1 “Allevamenti soggetti ad AIA”*

Il titolare degli allevamenti di suini e avicoli, soggetti all'AIA di cui alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 e alla L.R. n. 21 del 2004, sono tenuti, conformemente all'art. 4 del DM 25 febbraio 2016, a comunicare all'autorità competente con le modalità di cui all'art. 23, i dati e le informazioni standard richieste, nonché a produrre e conservare la documentazione tecnica prevista all'Allegato I. Inoltre, così come previsto dall'art. 15 comma 7, qualora non effettuino cessione totale a terzi, devono elaborare i Piani di Utilizzazione Agronomica annuali.

- *Articolo 37 commi 1,2, 5 e 6 “Criteri di utilizzazione agronomica e modalità di distribuzione”*

Relativamente ai commi 1 e 2, quando con l'apporto di 340 kg di azoto si supera il fabbisogno delle colture (MAS), si precisa quanto segue.

Il Regolamento all'art. 1 comma 3 recita *“Ai fini della presente disciplina, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue nonché del digestato di cui al comma 1 lettera a) è esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 solo qualora siano rispettati i criteri generali e le norme tecniche disciplinati nel DM 25 febbraio 2 e nel presente regolamento”*.

Gli articoli 1 e 7 del DM 25 febbraio 2016 prevedono che l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento debba avvenire in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture.

Conseguentemente, si conferma che per poter effettuare l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato è necessario sempre considerare e rispettare il fabbisogno e la dinamica di assorbimento dell'azoto da parte delle colture.

Pertanto, in presenza di colture per le quali un apporto al campo consistente fino a 340 kg/ha di azoto zootecnico può portare al superamento del fabbisogno di azoto utile (MAS), la distribuzione degli effluenti e del digestato deve essere motivata facendo riferimento alle valutazioni agronomiche specifiche e non contemplate nella definizione dei MAS.

Relativamente al comma 5, si precisa che le aziende soggette ad AIA e gli allevamenti bovini ed altre specie con più di 500 UBA, non sono tenuti ad elaborare il PUA qualora effettuino cessione totale a terzi in analogia a quanto previsto al comma 7 dell'art. 15 per le Zone Vulnerabili ai Nitrati.

Relativamente al comma 6 si precisa che il raggiungimento del coefficiente di efficienza medio aziendale minimo del 48% è obbligatorio per le aziende tenute alla predisposizione del PUA, in quanto indice specifico del PUA che non viene utilizzato in nessun altro contesto.

– *Articolo 38 “Periodi di divieto della distribuzione nelle zone non vulnerabili da nitrati”
comma 1 e commi 3, 4 e 6*

Relativamente al comma 1 si precisa che i periodi di divieto di cui al presente articolo, sono riferiti sia agli effluenti di allevamento che al digestato palabile e non palabile

Si precisa che il periodo di divieto di cui al comma 6 va dal 1 novembre al 31 gennaio e corrisponde a 92 giorni.

Considerate le specifiche caratteristiche dei materiali di cui ai commi 3 e 4 e il rischio collegato rispetto al possibile rilascio di azoto nel suolo, e considerato anche quanto previsto attualmente dai suddetti commi, si precisa che:

- l'utilizzazione di letami di cui al comma 3 (letame bovino, equino ed ovicaprino) e digestato palabile, su terreni privi di colture è vietata dal 1 dicembre al 31 gennaio.
- l'utilizzazione di letami diversi da quelli di cui al comma 3 è vietata dal 1 dicembre al 31 gennaio, anche in presenza di colture.
- l'utilizzazione di letami di cui al comma 3 (letame bovino, equino ed ovicaprino) e digestato palabile su colture e situazioni diverse da quelle indicate al medesimo comma, è vietata dal 1 dicembre al 31 gennaio.
- l'utilizzazione di liquami e digestato non palabile su colture diverse da quelle indicate dal comma 5, è vietata dal 1 novembre al 31 gennaio.

– *Articolo 39 comma 1 lettera d) “Registro delle fertilizzazioni e cessione dei fertilizzanti nelle zone non vulnerabili da nitrati”*

Si precisa che i fertilizzanti azotati da indicare nel registro delle fertilizzazioni sono quelli di cui al comma 1: effluenti di allevamento, digestato, correttivi da materiali biologici, compost.

– *Articolo 40 comma 2 “Comunicazione nelle zone non vulnerabili da nitrati”*

Si chiarisce che, conformemente a quanto previsto agli artt. 4 e 25 del DM 25 febbraio 2016, sono tenute al rispetto degli obblighi di cui al presente articolo le imprese che producono o utilizzano in zona non vulnerabile ai nitrati un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato superiore a 3.000 kg all'anno, le imprese soggette ad AIA e gli allevamenti con più di 500 UBA.

Si chiarisce altresì che non è tenuto a presentare la comunicazione, né ad avere gli stoccaggi ai sensi del presente regolamento, chi produce effluenti di allevamento per la cessione totale ad un'industria di fertilizzanti, sia come rifiuto sia come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs 152/2006.

- *Articolo 41 “Cessione a terzi degli effluenti di allevamento e del digestato e disponibilità dei terreni per l'espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica nelle zone non vulnerabili da nitrati”*

Rispetto al comma 1 si chiarisce che in caso di cessione a terzi di effluenti di allevamento o digestato, il legale rappresentante dell'impresa agricola che cede, deve trasmettere all'autorità competente copia del contratto stipulato, allegandola alla comunicazione nel sistema di gestione effluenti inserito nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), oltre alle informazioni relative all'azienda e alla produzione. Inoltre, sia il produttore che il detentore sono comunque tenuti a conservare in azienda il contratto di cessione, sia che presentino la comunicazione, sia che non la presentino, al fine di consentire l'attività di controllo sia cartolare che in azienda. Questo è richiesto come adempimento minimo per mantenere la tracciabilità del materiale.

Rispetto al comma 4, si precisa che nel caso di detentori esonerati dal presentare la comunicazione ai sensi del comma 8 dell'articolo 40, il legale rappresentante dell'impresa agricola che cede gli effluenti, anche se non è tenuto a presentare la comunicazione, deve presentare all'autorità competente, copia del contratto di cessione.

- *Articolo 49 comma 4 “Stoccaggio delle acque reflue”*

I contenitori di stoccaggio delle acque reflue devono rispettare i requisiti tecnici e le norme di salvaguardia ambientale di cui all'Allegato III punto 1.2 lettera c).

2.2 ALLEGATO I

Quadro sinottico degli adempimenti previsti dal Regolamento regionale

Tipologia di azienda	ZONE VULNERABILI ED ASSIMILATE		
	Documentazione da trasmettere all'autorità competente	Documentazione presso l'azienda	Condizioni Operative ⁽¹⁾
Azienda con allevamento (=< 1.000 kg azoto/anno e con superficie in ZVN =< 6 ha di SAU) Aziende senza allevamento con superficie in ZVN =< 6 ha di SAU	Eventuale contratto fornitura effluenti / digestato	Eventuale contratto fornitura effluenti/ digestato Eventuale contratto disponibilità terreni	N zootecnico 170 kg/ha per anno; MAS
Azienda con allevamento (> 1.000 e =< 3.000 kg azoto/anno) Impianti =< 3000 kg azoto/anno	Comunicazione Eventuale contratto fornitura effluenti/ digestato Eventuale contratto disponibilità terreni	Registro fertilizzazioni e relativa cartografia. Contratti terreni in affitto, disponibilità. (*) Eventuale contratto fornitura effluenti/ digestato	N zootecnico 170 kg/ha per anno; MAS
Azienda con allevamento (> 3.000 kg azoto/ anno) Aziende IPPC Aziende di bovini/altre specie con oltre 500 UBA Impianti biogas (> 3.000 kg azoto/anno)	Comunicazione Eventuale contratto fornitura effluenti / digestato Eventuale contratto disponibilità terreni	PUA ⁽²⁾ Registro fertilizzazioni e relativa cartografia; Contratti terreni in affitto, disponibilità. (*) Eventuale contratto fornitura effluenti/ digestato	N zootecnico 170 kg/ha per anno; MAS
Aziende che utilizzano =< 3000 kg/anno di azoto da correttivi da materiali biologici o da compost		Registro fertilizzazioni e relativa cartografia	MAS
Aziende che utilizzano > 3000 kg/anno di azoto da correttivi da materiali biologici o da compost		PUA Registro fertilizzazioni e relativa cartografia	MAS
Azienda senza allevamento che usa effluenti/digestato - DETENTORE (> 1.000 e =< 3.000 kg azoto/anno)	Se effettua trattamenti diversi dallo stoccaggio: Comunicazione ⁽³⁾ Contratto fornitura effluenti / digestato Eventuale contratto disponibilità terreni	Registro fertilizzazioni e relativa cartografia Contratto fornitura effluenti/ digestato Contratti terreni in affitto, disponibilità. (*)	N zootecnico 170 kg/ha per anno; MAS
Azienda senza allevamento che usa effluenti/digestato - DETENTORE (>3.000 kg azoto/anno)	Comunicazione Contratto fornitura effluenti / digestato Eventuale contratto disponibilità terreni	PUA Registro fertilizzazioni e relativa cartografia. Contratto fornitura effluenti/ digestato Contratti terreni in affitto, disponibilità. (*)	N zootecnico 170 kg/ha per anno; MAS
Azienda senza allevamento che non usa effluenti/digestato e con superficie ZVN >6 ha di SAU		Registro fertilizzazioni e relativa cartografia.	MAS

⁽¹⁾ Il limite di 170 kg/ettaro/anno di azoto di origine zootecnica è inteso come media aziendale.

⁽²⁾ Non sono tenuti ad elaborare il PUA le aziende IPPC e gli allevamenti di bovini con oltre 500 UBA che cedono totalmente a terzi effluenti di allevamento o digestato e gli impianti di digestione anaerobica che utilizzano meno di 3000 kg di N/anno.

⁽³⁾ Se viene effettuato solo lo stoccaggio e si opera sui terreni in proprietà o in affitto non si è tenuti a presentare la comunicazione.

(*) Eventuali visure catastali se richieste dall'autorità competente

Tipologia di azienda	ZONE ORDINARIE		
	Documentazione da trasmettere all'autorità competente	Documentazione presso l'azienda ⁽²⁾	Condizioni Operative ⁽¹⁾
Azienda con allevamento/Detentore (= < 3.000 kg azoto/anno)	Eventuale contratto fornitura effluenti/ digestato.	Eventuale contratto fornitura effluenti. Contratti terreni in affitto, disponibilità ^(*)	N zootecnico 340 kg/ha per anno;
Azienda con allevamento (> 3.000 kg azoto/anno) Impianti biogas (> 3.000 e =< 6.000 kg azoto/anno)	Comunicazione Eventuale contratto fornitura effluenti/ digestato. Eventuale contratto disponibilità terreni.	Registro fertilizzazioni e relativa cartografia. Contratti terreni in affitto, disponibilità ^(*) Eventuale contratto fornitura effluenti/ digestato	N zootecnico 340 kg/ha per anno;
<input type="checkbox"/> Aziende IPPC <input type="checkbox"/> Aziende di bovini/altre specie con oltre 500 UBA <input type="checkbox"/> Impianti Biogas > 6.000 kg azoto/anno <input type="checkbox"/> Azienda che usa digestato > 6.000 kg azoto/anno	Comunicazione Eventuale contratto fornitura effluenti/ digestato. Eventuale contratto disponibilità terreni.	PUA ⁽²⁾ Registro fertilizzazioni e relativa cartografia. Contratti terreni in affitto, disponibilità ^(*) Eventuale contratto fornitura effluenti/ digestato	N zootecnico 340 kg/ha per anno; MAS
Aziende che utilizzano >12000 kg/anno di azoto da correttivi da materiali biologici o da compost		PUA ⁽²⁾ ; Registro fertilizzazioni e relativa cartografia.	MAS
Azienda senza allevamento che usa effluenti/digestato - DETENTORE (> 3.000 e =< 6.000 kg azoto/anno)	Se effettua trattamenti diversi dallo stoccaggio: Comunicazione ⁽³⁾ Contratto fornitura effluenti / digestato. Eventuale contratto disponibilità terreni.	Registro fertilizzazioni e relativa cartografia. Contratto fornitura effluenti/digestato Contratti terreni in affitto, disponibilità. ^(*)	N zootecnico 340 kg/ha per anno;
Azienda senza allevamento che usa effluenti/digestato - DETENTORE (> 6.000 kg azoto/anno)	Comunicazione. Contratto fornitura effluenti /digestato. Eventuale contratto disponibilità terreni.	Registro fertilizzazioni e relativa cartografia. Contratto fornitura effluenti/digestato Contratti terreni in affitto, disponibilità. ^(*)	N zootecnico 340 kg/ha per anno

1. Il limite di 340 kg/ettaro/anno di azoto di origine zootecnica è inteso come apporto per ettaro.
2. Il PUA è richiesto (unitamente alla tenuta del registro) anche qualora si superi il limite di 340 kg per ettaro per anno di azoto al campo di origine zootecnica.
3. Se viene effettuato solo lo stoccaggio e si opera sui terreni in proprietà o in affitto non si è tenuti a presentare la comunicazione.

(*) Eventuali visure catastali se richieste dall'autorità competente

– Allegato I punto 4.4

Tra i documenti che occorre allegare alla comunicazione, in relazione all'utilizzazione agronomica, si precisa che sono ricompresi anche i contratti di disponibilità dei terreni utilizzati per lo spandimento che non siano né in proprietà né in affitto.

In considerazione della frequenza con cui tali contratti sono modificati o aggiornati, la suddetta indicazione garantisce una maggiore tracciabilità dei materiali destinati all'utilizzazione agronomica.

– Allegato I punto 4.5

Tra i documenti e gli elaborati tecnici sull'utilizzazione agronomica da conservarsi presso una sede aziendale, sia per il produttore che per il detentore devono sempre essere compresi anche i contratti di cessione degli effluenti/digestato.

– Tabella 1 “Parametri per la stima degli effluenti prodotti in allevamento in termini di volumi e azoto al campo; elaborata sulla base delle tab. 1 e 2 dell'allegato I al DM 25 febbraio 2016”

A causa di un errore materiale, si corregge la riga relativa alla specie “Avicoli – Categoria animale: polli da carne” con i valori previsti dal DM 25 febbraio 2016:

	Azoto al campo		Peso vivo	Tipo di Stabulazione	Dettaglio Stabulazione	Volumi effluenti (per / t p.v. / anno)			Ripartizione N al campo (kg/t p.v./anno)	
	(kg/t pv)	(kg/ capo)	(kg/ capo)			liquame	palabile	liquame	palabile	
Categoria animale	(kg/t pv)	(kg/ capo)	(kg/ capo)			m3	t	m3		
polli da carne	250	0,25	1	a terra	con uso di lettiera (numero di cicli/anno : 4,5)	0,6	6,2	9,5	2	248

– Tabella 4 “Produzione di liquami della zona di mungitura in allevamenti a diversa capienza”

A causa di un errore materiale, si chiarisce che le “Produzioni unitarie” sono espresse in m3 per capo/anno.

– Tabella 7.4 “Contenuto di azoto ed altre caratteristiche di alcuni materiali o sostanze utilizzabili per la produzione del digestato, di cui all’art. 22 del d.M 25 febbraio 2016”

Si corregge nel quadro c) il valore del parametro N per le seguenti voci:

- “Lettiera avicoli polli da carne”: N% = 3,03
- “Lettiera avicoli faraone da carne”: N% = 2,97

Tali valori derivano dall'elaborazione dei parametri contenuti nelle tabelle 1 e 2 dell'Allegato I al DM 25 febbraio 2016 e per un errore materiale il valore di azoto era stato espresso in “per mille” anziché in percentuale.

2.3 ALLEGATO II

Allegato II punto 1

Si precisa che il PUA deve essere predisposto entro il 31 marzo di ogni anno; le eventuali varianti al piano sono ammesse entro il 30 novembre. Qualora le varianti al PUA interessino aspetti strutturali, che comportano la modifica della comunicazione, quali ad esempio la superficie complessiva utilizzata, la disponibilità dei terreni o dei quantitativi complessivi di effluenti o digestato, devono essere predisposte prima delle relative distribuzioni.

Ai fini della redazione del PUA può essere utilizzato il titolo di azoto del digestato riportato in comunicazione oppure in alternativa quello desunto dall'ultima determinazione analitica effettuata prima della redazione del PUA (31 marzo). Nel corso dell'anno non è possibile utilizzare una fonte del dato diversa da quella già assunta a riferimento.

Inoltre, in caso di modifica della dieta di alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica, di cui all'allegato I paragrafo 2, dovrà essere utilizzato comunque il dato risultante dalla comunicazione aggiornata o quello desunto dalla relativa determinazione analitica.

2.4 ALLEGATO IV “MODULISTICA”

Si aggiunge un fac-simile di contratto di disponibilità dei terreni per l'utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici e digestato.

FACSIMILE

Contratto di disponibilità dei terreni per l'utilizzazione agronomica

Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017

Il/la sottoscritto/a :

Nato/a a : il:

Residente a :Provincia:

Via: CAP:

In qualità di titolare dell'impresa agricola:

.....

(ragione sociale)

Con sede legale in:Provincia:

Via: CAP:

Par- tita IVA																			
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CUAA C.F.																			
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

di seguito, **concedente**

e

Il/la sottoscritto/a :

Nato/a a : il:

Residente a :Provincia:

Via: CAP:

in qualità di titolare/responsabile legale dell'impresa zootecnica/ dell'impianto di digestione anaerobica o come detentore:

.....

(ragione sociale)

Con sede legale in:Provincia:

Via: CAP:

Par- tita IVA																			
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CUAA C.F.																			
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

di seguito, **utilizzatore**

Il **concedente** si obbliga a comportarsi in modo da consentire la corretta utilizzazione agronomica da parte dell'utilizzatore: pertanto qualsiasi variazione delle informazioni fornite che hanno incidenza sulla utilizzazione agronomica deve essere comunicata in tempo utile.

L'**utilizzatore** è autorizzato all'utilizzazione agronomica e si obbliga, a sua volta, ad effettuare la distribuzione degli effluenti zootecnici/digestato nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento Regionale del 15 Dicembre 2017 , n. 3.

L'**utilizzatore** si obbliga inoltre a redigere e a conservare tutta la documentazione tecnica prevista nel Regolamento Regionale del 15 dicembre 2017, n. 3.

Rimangono fermi gli obblighi previsti dal Regolamento Regionale del 15 dicembre 2017 n. 3 a carico delle rispettive parti.

Durata contratto

La disponibilità dei terreni oggetto del presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata di anni, in assenza di specifica e diversa comunicazione trasmessa alla controparte.

Luogo e data,

Firma

[concedente].....

Firma

[utilizzatore].....